Pag. 1

1 In materia di segnalazione di operazioni sospette, si considerino due intermediari finanziari, Alfa e Beta, che appartengono al medesimo gruppo. Alfa è tenuto alla segnalazione di un'operazione sospetta. Ai sensi del comma 3 dell'art. 39 del d. Igs. n. 231/2007, Alfa può comunicare l'avvenuta segnalazione a Beta?

- A: Sì, la comunicazione tra intermediari appartenenti allo stesso gruppo non è impedita
- B: No, è fatto divieto assoluto agli intermediari di dare comunicazione della segnalazione a terzi
- C: No, a meno che Alfa non ottenga una specifica autorizzazione da parte dell'Unità di Informazione Finanziaria
- D. Sì, purché la segnalazione non riguardi un cliente al dettaglio

Livello: 2

Sub-contenuto: Obblighi di conservazione e di segnalazione

Pratico: SI

- Secondo l'art. 3 del d. Igs. n. 231/2007, quali dei seguenti soggetti rientrano nella categoria dei "professionisti", nei cui confronti si applicano le disposizioni dello stesso decreto?
 - A: Gli avvocati quando, in nome o per conto dei propri clienti, compiono operazioni di natura immobiliare
 - B: I mediatori creditizi iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 128-sexies TUB
 - C: I soggetti eroganti micro-credito, ai sensi dell'articolo 111 TUB
 - D: Gli agenti di cambio di cui all'articolo 201 TUF

Livello: 1

Sub-contenuto: Soggetti obbligati

Pratico: NO

- Il Sig. Gialli, dipendente della Banca Delta, è tenuto all'osservanza degli obblighi di conservazione previsti dal d. lgs. n. 231/2007. Il Sig. Gialli decide di conservare dati falsi sul titolare effettivo di una prestazione professionale. In questo caso, ai sensi del comma 2 dell'art. 55 dello stesso d. lgs. n. 231/2007, il Sig. Gialli è punito con:
 - la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro
 - B: una sanzione amministrativa pecuniaria di 50.000 euro
 - C: la reclusione da sei mesi a dieci anni e la multa da 500 a 5.000 euro
 - D: la reclusione fino a un anno e la multa da 100 a 1.000 euro

Livello: 2

Sub-contenuto: Disposizioni sanzionatorie

Pratico: SI

- Nello svolgimento della sua attività istituzionale, una banca deve eseguire delle operazioni per le quali vi è sospetto di riciclaggio. In questo caso, secondo il comma 2 dell'articolo 17 del d. lgs. 231/2007, devono essere osservati gli obblighi di adeguata verifica della clientela?
 - A: Sì, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile
 - B: Sì, purché le operazioni derivino da un rapporto occasionale, di qualunque natura
 - C: No, perché vi è solo il sospetto di riciclaggio e non anche quello di finanziamento del terrorismo
 - D: No, a meno che le operazioni derivino da un rapporto continuativo, di qualunque natura

Sub-contenuto: Obblighi di adeguata verifica della clientela

Si consideri una SIM soggetta agli obblighi di adeguata verifica della clientela di cui all'art. 18, comma 1, lettere a), b) e c) del d. lgs. 231/2007. Secondo l'art. 26 dello stesso decreto, al fine di assolvere tali obblighi, la SIM può ricorrere ad un intermediario finanziario avente sede in altro Stato membro?

- A: Sì, ferma restando la responsabilità della SIM in ordine a tali adempimenti
- B: No, in nessun caso
- C: Sì, ma solo per operazioni di importo inferiore a 100.000 euro
- D: Si, se l'intermediario ha stabilito almeno una succursale in Italia

Livello: 2

Sub-contenuto: Obblighi di adeguata verifica della clientela

Pratico: SI

- Ai sensi del comma 1 dell'art. 56 del d. lgs. 231/2007, il soggetto obbligato che, in violazione delle disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela dello stesso decreto, omette di acquisire e verificare i dati identificativi e le informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo è punito con:
 - A: una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 2.000 euro
 - B: la reclusione da sei mesi a un anno e con la multa da 500 a 5.000 euro, salvo che il fatto costituisca piu grave reato
 - C: una multa da 2.600 a 13.000 euro e con la reclusione da sei mesi a un anno
 - D: la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 a 1.550 euro

Livello: 2

Sub-contenuto: Disposizioni sanzionatorie

Pratico: SI

- Ai sensi del comma 1 dell'art. 33 del d. lgs. n. 231/2007, per consentire l'effettuazione di analisi volte a far emergere eventuali fenomeni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo nell'ambito di determinate zone territoriali, gli intermediari bancari e finanziari, ad esclusione di quelli di cui all'articolo 3, comma 2, lettere i), o), p), q) e v) dello stesso decreto, trasmettono dati aggregati concernenti la propria operatività:
 - A: alla UIF
 - B: alla Guardia di Finanza
 - C: al Ministero dell'economia e delle finanze
 - D: alla Banca d'Italia

Livello: 2

Sub-contenuto: Obblighi di conservazione e di segnalazione

Pratico: SI

8

- Il Sig. Gialli, dipendente della Banca Gamma, è tenuto all'osservanza degli obblighi di conservazione previsti dal d. lgs. n. 231/2007. Per motivi non noti, il Sig. Gialli decide di conservare dati falsi relativi al Sig. Rossi, cliente della Banca Gamma. In questo caso, ai sensi del comma 2 dell'art. 55 dello stesso d. lgs. n. 231/2007, il Sig. Gialli è punito con:
 - A: la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro
 - B: una sanzione amministrativa pecuniaria di 5.000 euro
 - C: una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 5.000 euro
- D: la reclusione per almeno cinque anni

Livello: 2

Sub-contenuto: Disposizioni sanzionatorie

Ai sensi del comma 1 dell'art. 33 del d. lgs. 231/2007, quali dei seguenti soggetti trasmettono alla UIF dati aggregati concernenti la propria operatività, al fine di consentire l'effettuazione di analisi mirate a far emergere eventuali fenomeni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo nell'ambito di determinate zone territoriali?

- A: Le società di investimento a capitale variabile, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera i), TUF
- B: I soggetti eroganti micro-credito, ai sensi dell'articolo 111 TUB
- C: Gli intermediari assicurativi di cui all'articolo 109, comma 2, lettere a), b) e d), CAP, che operano nei rami di attività di cui all'articolo 2, comma 1, CAP
- D: Gli agenti di cambio di cui all'articolo 201 TUF

Livello: 2

Sub-contenuto: Obblighi di conservazione e di segnalazione

Pratico: SI

- Alfa Spa intende trasferire, a favore di Beta Srl, denaro contante per un valore pari a 10.000 euro. In base a queste informazioni, ai sensi del comma 1 dell'art. 49 del d. lgs. 231/2007, l'operazione di trasferimento è consentita?
 - A: No, è vietata in quanto il valore oggetto di trasferimento è superiore a 2.000 euro
 - B: Dipende dallo scopo del trasferimento
 - C: Sì, è consentita in quanto si tratta di un trasferimento tra due persone giuridiche
 - D: Sì, è consentita in quanto il valore oggetto di trasferimento è inferiore alla soglia di 12.500 euro

Livello: 2

Sub-contenuto: Limiti all'uso di contante e sanzioni relative

Pratico: SI

- Il sig. Rossi intende trasferire, a favore del sig. Bianchi, titoli al portatore in valuta estera con un valore pari a 10.000 euro. In base a queste informazioni, ai sensi del comma 1 dell'art. 49 del d. lgs. 231/2007, l'operazione di trasferimento:
 - A: è vietata in quanto il valore oggetto di trasferimento è superiore a 2.000 euro
 - B: è consentita in quanto si tratta di un trasferimento tra due persone fisiche
 - C: è consentita in quanto il valore oggetto di trasferimento è inferiore a 12.500 euro
 - D: è vietata in quanto due persone fisiche non possono in nessun caso scambiare titoli al portatore denominati in valuta estera

Livello: 2

Sub-contenuto: Limiti all'uso di contante e sanzioni relative

Pratico: SI

- Secondo il comma 12 dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 231/2007, è possibile emettere un libretto di risparmio al portatore?
 - A: No, in nessun caso
 - B: Sì, purché il saldo del libretto rimanga al di sotto della soglia dei 12.500 euro
 - C: Sì, purché il saldo del libretto rimanga al di sotto della soglia dei 5.000 euro
 - D: Sì, sempre

Livello: 2

Sub-contenuto: Limiti all'uso di contante e sanzioni relative

- A: Gli agenti in attività finanziaria iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 128-quater, commi 2 e 6 del TUB
- B: Le società fiduciarie iscritte nell'albo previsto ai sensi dell'articolo 106 TUB
- C: Le società di consulenza finanziaria di cui all'articolo 18-ter TUF
- D: I consulenti finanziari di cui all'articolo 18-bis TUF

Livello: 1

Sub-contenuto: Soggetti obbligati

- B: senza alcuna limitazione
- C: quando il valore oggetto di trasferimento è inferiore a 5.000 euro
- D: quando il valore oggetto di trasferimento è inferiore a 10.000 euro

Livello: 2

Materia:

Sub-contenuto: Limiti all'uso di contante e sanzioni relative

La normativa antiriciclaggio

Materia: Contenuto:

Livello: 2

Pratico: SI

Sub-contenuto: Obblighi di adeguata verifica della clientela

Si consideri un assegno bancario, emesso con la clausola di non trasferibilità per un importo pari a 45.000 euro e privo dell'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario. Ai sensi del combinato disposto degli articoli 49 e 63 del d. lgs. n. 231/2007, l'emissione di tale assegno configura una violazione della disciplina in materia di limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore?

- A: Sì, e, se commessa e contestata dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, tale violazione è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 50.000 euro, fatta salva l'efficacia degli atti
- B: No, non configura una violazione della disciplina in materia di limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore in quanto l'importo dell'assegno è inferiore a 50.000 euro
- C: No, non configura una violazione della disciplina in materia di limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore in quanto l'assegno è emesso con la clausola di non trasferibilità
- D: Sì, e, se commessa e contestata dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, tale violazione è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 euro a 150.000 euro, fatta salva l'efficacia degli atti

Livello: 2

Sub-contenuto: Limiti all'uso di contante e sanzioni relative

Pratico: SI

- Ai sensi del comma 3 dell'art. 35 del d. lgs. 231/2007, chi emana istruzioni per la rilevazione e la segnalazione delle operazioni sospette al fine di assicurare tempestività, completezza e riservatezza delle stesse?
 - A: La UIF
 - B: II CICR
 - C: La Banca d'Italia
 - D: Il Ministero dell'economia e delle finanze

Livello: 2

Sub-contenuto: Obblighi di conservazione e di segnalazione

Pratico: NO

- Ai sensi del comma 1 dell'art. 33 del d. lgs. 231/2007, quali dei seguenti soggetti trasmettono alla UIF dati aggregati concernenti la propria operatività, al fine di consentire l'effettuazione di analisi mirate a far emergere eventuali fenomeni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo nell'ambito di determinate zone territoriali?
 - A: Poste italiane S.p.a.
 - B: Gli intermediari assicurativi di cui all'articolo 109, comma 2, lettere a), b) e d), CAP, che operano nei rami di attività di cui all'articolo 2, comma 1, CAP
 - C: I confidi e gli altri soggetti di cui all'articolo 112 TUB
 - D: I soggetti eroganti micro-credito, ai sensi dell'articolo 111 TUB

Livello: 2

Sub-contenuto: Obblighi di conservazione e di segnalazione

di sicurezza finanziaria, indicatori di anomalia, pubblicati:

- A: nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e in apposita sezione del proprio sito istituzionale
- B: nel Bollettino statistico della Banca d'Italia
- nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e in apposita sezione del sito istituzionale della Banca d'Italia
- D: in una circolare del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio

Livello: 1

Sub-contenuto: Disposizioni generali

Ai sensi del comma 8 dell'art. 49 del d. lgs. 231/2007, un cliente può richiedere per iscritto il rilascio di vaglia postali e cambiali, senza la clausola di non trasferibilità, di importo inferiore a:

A: 1.000 euroB: 3.000 euroC: 5.000 euro

10.000 euro

Livello: 2

D:

Sub-contenuto: Limiti all'uso di contante e sanzioni relative

Pratico: NO

In base al comma 1 dell'art. 35 del d. lgs. n. 231/07, in tema di obbligo di segnalazione delle operazioni sospette, il ricorso frequente o ingiustificato a operazioni in contante costituisce elemento di sospetto?

- A: Sì, anche se tali operazioni in contante non eccedono la soglia di cui all'art. 49 dello stesso decreto
- B: No
- C: Sì, ma solo se le operazioni sono effettuate con succursali italiane di banche estere
- D: Sì, ma solo se la somma dei prelievi supera i 1.500 euro

Livello: 2

Sub-contenuto: Obblighi di conservazione e di segnalazione

Pratico: SI

- Secondo l'art. 1 del d. lgs. n. 231/2007, per "operazione frazionata" si intende un'operazione unitaria sotto il profilo del valore economico, di importo pari o superiore ai limiti stabiliti dallo stesso decreto, posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori ai predetti limiti, effettuate in momenti diversi ed in un circoscritto periodo di tempo fissato in:
 - A: sette giorni, ferma restando la sussistenza dell'operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale
 - B: trenta giorni, ferma restando la sussistenza dell'operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale
 - C: dieci giorni, ferma restando la sussistenza dell'operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla
 - D: quindici giorni, ferma restando la sussistenza dell'operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale

Livello: 1

35

Sub-contenuto: Disposizioni generali

Pratico: NO

- Secondo il comma 6 dell'art. 58 del d. Igs. 231/2007, ai soggetti obbligati che omettono di dare esecuzione al provvedimento di sospensione dell'operazione sospetta, disposto dalla UIF ai sensi dell'articolo 6, comma 4, lettera c), dello stesso decreto, si applica la sanzione:
 - A: amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro
 - B: pecuniaria da 50.000 euro a 150.000 euro e la reclusione da 1 a 3 mesi
 - C: pecuniaria da 5.000 euro a 150.000 euro e la reclusione da 6 mesi a 1 anno
 - D: amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro

Livello: 2

Sub-contenuto: Disposizioni sanzionatorie

- B: può comunicare al cliente interessato l'avvenuta segnalazione a sua completa discrezione
- C: deve comunicare al cliente interessato l'avvenuta segnalazione entro quindici giorni
- D: deve comunicare al solo cliente interessato l'avvenuta segnalazione se il CICR lo richiede

Livello: 2

Sub-contenuto: Obblighi di conservazione e di segnalazione

40 Secondo il comma 1 dell'art. 55 del decreto legislativo 231/2007, la falsificazione dei dati relativi al titolare effettivo, allo scopo e alla natura della prestazione professionale, da parte di chi è tenuto all'osservanza degli obblighi di adeguata verifica, è punita con:

- la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 a 30.000 euro A:
- B: la reclusione da sei a dodici mesi e la multa da 10.000 a 100.000 euro
- C: la reclusione da uno a tre mesi
- D: l'ammenda da 1.000 a 5.000 euro

Livello: 2

Sub-contenuto: Disposizioni sanzionatorie

Pratico: SI

41 Si consideri un assegno circolare emesso con l'indicazione del nome del beneficiario ma senza la clausola di non trasferibilità. Ai sensi del combinato disposto degli articoli 49 e 63 del d. Igs. n. 231/2007, l'emissione di tale assegno configura una violazione della disciplina in materia di limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore. Se commessa e contestata dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, fatta salva l'efficacia degli atti, tale violazione è punita con una sanzione:

- amministrativa pecuniaria da 2.000 a 50.000 euro
- B: pecuniaria di 100.000 euro e la reclusione da uno a dodici mesi
- C: pecuniaria da 10.000 a 100.000 euro
- D: amministrativa pecuniaria da 1.000 a 10.000 euro

Livello: 2

Sub-contenuto: Limiti all'uso di contante e sanzioni relative

Pratico: SI

- 42 Ai sensi del comma 3 dell'art. 25 del d. lgs. n. 231/2007, in materia di obblighi di adeguata verifica rafforzata della clientela:
 - è fatto divieto agli intermediari bancari e finanziari di aprire o mantenere, anche indirettamente, conti di corrispondenza con banche di comodo
 - gli intermediari bancari e finanziari possono aprire conti di corrispondenza con banche di comodo previa autorizzazione dell'Unità di Informazione Finanziaria
 - gli intermediari bancari e finanziari possono aprire o mantenere conti di corrispondenza con banche di comodo solo indirettamente
 - in presenza di un elevato rischio di finanziamento del terrorismo, i soggetti obbligati adottano misure rafforzate di adeguata verifica della clientela previa autorizzazione dell'Unità di Informazione Finanziaria

Livello: 2

Sub-contenuto: Obblighi di adeguata verifica della clientela

Pratico: SI

- 43 Il sig. Bianchi manifesta al suo consulente Rossi l'intenzione di aprire un conto o un libretto di risparmio in forma anonima. Ai sensi del combinato disposto del comma 1 dell'art. 50 e del comma 3 dell'art. 63 del d. lgs. n. 231/2007, Rossi dovrebbe rispondere a Bianchi che ciò configura la violazione di un divieto definito dallo stesso d. lgs. n. 231/2007, che è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria dal:
 - A: 20 per cento al 40 per cento del saldo
 - B: 5 per cento al 10 per cento del saldo
 - C: 50 per cento al 100 per cento del saldo
 - D: 10 per cento al 90 per cento del saldo

Livello: 2

Sub-contenuto: Disposizioni sanzionatorie

In base al combinato disposto dell'art. 3 e dell'art. 17, comma 1, del d. lgs. n. 231/2007, è corretto affermare che i consulenti finanziari di cui all'articolo 18-bis del TUF rientrano nella categoria degli "intermediari bancari e finanziari" e sono chiamati ad osservare gli obblighi di adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo, con riferimento ai rapporti e alle operazioni inerenti allo svolgimento dell'attività professionale?

- A: Sì, in particolare, tra l'altro, osservano tali obblighi in occasione dell'instaurazione di un rapporto continuativo
- B: No, perché essi rientrano nella categoria degli "altri operatori finanziari", sebbene debbano comunque rispettare tali obblighi
- C: Sì, ma devono rispettare tali obblighi solo in occasione dell'esecuzione di un'operazione occasionale, disposta dal cliente, che comporti la trasmissione di mezzi di pagamento per un importo pari o superiore a 5.000 euro
- D: No, non rientrando nella categoria "intermediari bancari e finanziari", non devono rispettare tali obblighi

Livello: 2

Sub-contenuto: Obblighi di adeguata verifica della clientela

Pratico: SI

- Un soggetto, tenuto all'osservanza degli obblighi di adeguata verifica previsti nel d. lgs. n. 231/2007, falsifica i dati e le informazioni relative al Sig. Rossi, suo cliente nell'ambito di una prestazione professionale. Secondo il comma 1 dell'art. 55 dello stesso d. lgs. n. 231/2007, il soggetto in questione è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da:
 - A: 10.000 euro a 30.000 euro
 - B: 1.000 a 10.000 euro
 - C: 2.600 a 13.000 euro
 - D: 100 a 1.000 euro

Livello: 2

Sub-contenuto: Disposizioni sanzionatorie

Pratico: SI

- Ai sensi del comma 6 dell'art.17 del d. lgs. n. 231/2007, le banche osservano gli obblighi di adeguata verifica della clientela anche per le operazioni occasionali di importo inferiore a euro 15.000?
 - A: Sì, tra l'altro, nella prestazione di servizi di pagamento e nell'emissione e distribuzione di moneta elettronica effettuate tramite agenti in attività finanziaria di cui all'articolo 3 dello stesso decreto
 - B: Sì, ma solo nell'emissione e distribuzione di moneta elettronica effettuate tramite soggetti convenzionati e agenti di cui all'articolo 1 dello stesso decreto
 - C: Sì, purché autorizzate dalla Consob
 - D: No, mai

Livello: 2

Sub-contenuto: Obblighi di adeguata verifica della clientela

Pratico: NO

- Ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 231/2007, esistono casi in cui l'obbligo di identificazione della clientela può considerarsi assolto anche senza la presenza fisica del cliente?
 - A: Sì, ad esempio per i clienti i cui dati identificativi risultino da dichiarazione della rappresentanza e dell'autorità consolare italiana, come indicata nell'articolo 6 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153
 - B: No, non esistono casi in cui tale obbligo può considerarsi assolto senza la presenza fisica del cliente
 - C: Sì, ma solo se l'operazione da effettuare è di importo non superiore a euro 50.000
 - D: No, a meno che non vi sia una specifica autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze

Livello: 2

Sub-contenuto: Obblighi di adeguata verifica della clientela

- C: I soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili
- D: Gli operatori che svolgono attività di recupero crediti per conto terzi

Livello: 1

Materia:

Sub-contenuto: Soggetti obbligati

- Secondo il comma 2 dell'art. 23 del d. lgs. n. 231/2007, ai fini dell'applicazione di misure semplificate di adeguata verifica della clientela, una SIM tiene conto, tra l'altro, di indici di rischio relativi ad aree geografiche?
 - A: Sì, considerando, ad esempio, l'efficacia dei sistemi di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo di cui sono dotati paesi terzi

Pag. 14

- B: No, tiene conto solo di indici relativi a canali di distribuzione
- C: Sì, ma solo nel caso in cui il cliente voglia realizzare un'operazione di importo superiore a 100.000 euro
- D: No, tiene conto solo di indici relativi a tipologie di prodotti, servizi e operazioni

Livello: 2

Sub-contenuto: Obblighi di adeguata verifica della clientela

Pratico: SI

- Alfa Spa intende trasferire, a favore di Beta Srl, titoli al portatore denominati in yen con un valore pari a 8.500 euro. In base a queste informazioni, ai sensi del comma 1 dell'art. 49 del d. lgs. 231/2007, l'operazione di trasferimento:
 - A: è vietata in quanto il valore oggetto di trasferimento è superiore a 2.000 euro
 - B: è vietata perché il Giappone non appartiene all'area euro
 - C: è consentita in quanto si tratta di un trasferimento tra due persone giuridiche
 - D: è consentita in quanto il valore oggetto di trasferimento è inferiore alla soglia di 12.500 euro

Livello: 2

Sub-contenuto: Limiti all'uso di contante e sanzioni relative

Pratico: SI

- All'atto di instaurare un rapporto professionale con un nuovo cliente, una banca si trova nell'impossibilità oggettiva di effettuare l'adeguata verifica ai sensi delle disposizioni dell'articolo 19, comma 1, lettere a), b) e c) del d. lgs. n. 231/2007. In questa situazione, secondo il comma 1 dell'art. 42 dello stesso decreto, la banca:
 - A: si astiene dall'instaurare il rapporto professionale e valuta se effettuare una segnalazione di operazione sospetta alla UIF
 - B: può instaurare il rapporto professionale, ma deve effettuare senza indugio una segnalazione di operazione sospetta all'Unità di informazione finanziaria
 - C: può instaurare il rapporto professionale purché provveda, entro cinque giorni lavorativi, ad effettuare una segnalazione di operazione sospetta alla UIF
 - D: si astiene dall'instaurare il rapporto professionale ed effettua, senza indugio, una segnalazione di operazione sospetta alla Banca d'Italia

Livello: 2

Sub-contenuto: Obblighi di adeguata verifica della clientela

Pratico: SI

55

- Il Sig. Rossi intende trasferire titoli al portatore in valuta estera al Sig. Bianchi per un valore pari a 4.500 euro. Secondo l'art. 49 del decreto legislativo n. 231/2007, questo trasferimento configura una violazione della disciplina in materia di limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore. Se commessa e contestata dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, ai sensi dell'art. 63 dello stesso decreto, fatta salva l'efficacia degli atti, a tale violazione si applica una sanzione:
 - A: amministrativa pecuniaria da 2.000 a 50.000 euro
 - B: amministrativa pecuniaria di 100.000
 - C: pecuniaria di 5.000 euro e la reclusione da uno a tre mesi
 - D: pecuniaria da 1.000 a 10.000 euro

Livello: 2

Sub-contenuto: Limiti all'uso di contante e sanzioni relative

Diritto del mercato finanziario e degli intermediari e disciplina dei consulenti finanziari Materia: Contenuto: La normativa antiriciclaggio Pag. 15 56 Ai sensi del comma 1 dell'articolo 35 del d. lgs. n. 231/2007, in tema di obbligo di segnalazione delle operazioni sospette, il prelievo o il versamento in contante di importi non coerenti con il profilo di rischio del cliente, costituisce elemento di sospetto? Sì, costituisce in ogni caso elemento di sospetto A: B: No, lo è il prelievo, ma non il versamento Solo se il prelievo o il versamento eccedono la soglia definita all'art. 49 dello stesso decreto D: No, lo è il versamento, ma non il prelievo Livello: 2 Sub-contenuto: Obblighi di conservazione e di segnalazione Pratico: NO 57 Ai sensi del comma 2 dell'art. 36 del d. lgs. 231/2007, in materia di segnalazione di operazioni sospette da parte di intermediari bancari e finanziari, il responsabile della struttura dell'intermediario cui compete l'amministrazione e la gestione concreta dei rapporti con la clientela, ha l'obbligo di comunicare, senza ritardo, le operazioni sospette: A: al titolare della competente funzione o al legale rappresentante o ad altro soggetto all'uopo delegato B: alla UIF e al legale rappresentante al titolare della competente funzione e alla Banca d'Italia C: D: al CICR e al legale rappresentante Livello: 2 Sub-contenuto: Obblighi di conservazione e di segnalazione Pratico: SI 58 Ai sensi del comma 5 dell'art. 39 del d. lgs. n. 231/2007, nei casi relativi allo stesso cliente che coinvolgono due intermediari bancari, di cui uno situato in un Paese terzo, l'intermediario italiano, tenuto alla segnalazione di un'operazione sospetta, può comunicare l'avvenuta segnalazione all'altro intermediario? Sì, purché, tra l'altro, il Paese terzo imponga obblighi equivalenti a quelli previsti dallo stesso d. Igs. 231/2007 Sì, previa autorizzazione della Banca d'Italia e dell'Unità di Informazione Finanziaria B: C: No, è fatto divieto assoluto agli intermediari di dare comunicazione della segnalazione a terzi No, è possibile solo se l'intermediario in questione appartiene ad uno Stato membro dell'Unione europea D: Livello: 2

Sub-contenuto: Obblighi di conservazione e di segnalazione

Pratico: SI

- In base al comma 6 dell'articolo 49 del d. lgs. 231/2007, relativo alle limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore:
 - A: gli assegni bancari e postali emessi all'ordine del traente possono essere girati unicamente per l'incasso a una banca o a Poste Italiane S.p.A.
 - B: i moduli di assegni bancari sono rilasciati dalle banche in forma libera, ma il cliente può richiedere il rilascio di moduli di assegni bancari muniti della clausola di non trasferibilità
 - C: è vietato il trasferimento di denaro contante, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore dell'operazione è complessivamente pari o superiore a 1.000 euro
 - D: gli assegni bancari devono sempre recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità

Livello: 2

Sub-contenuto: Limiti all'uso di contante e sanzioni relative

- Sì, con l'arresto da sei mesi a un anno e con l'ammenda da 5.000 euro a 30.000 euro, salvo che il fatto costituisca più grave reato
- B: No, il dott. Rossi non è in alcun modo punibile
- Sì, con la multa da 2.600 a 13.000 euro e con la reclusione da tre mesi a un anno, salvo che il fatto costituisca più grave reato
- D: Sì, con la reclusione da uno a sei mesi e con la multa da 1.000 a 5.000 euro, salvo che il fatto costituisca più grave reato

Livello: 2

Sub-contenuto: Disposizioni sanzionatorie

Diritto del mercato finanziario e degli intermediari e disciplina dei consulenti finanziari Materia: Contenuto: La normativa antiriciclaggio Pag. 17 64 Ai sensi del comma 1 dell'art. 33 del d. Igs. 231/2007, per consentire l'effettuazione di analisi volte a far emergere eventuali fenomeni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo nell'ambito di determinate zone territoriali, le società fiduciarie di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a) dello stesso decreto, trasmettono dati aggregati concernenti la propria operatività: A: alla UIF B: alla Guardia di Finanza C: al Ministero dell'economia e delle finanze D: alla Banca d'Italia Livello: 2 Sub-contenuto: Obblighi di conservazione e di segnalazione Pratico: SI 65 Il dott. Rossi, dipendente della Banca Alfa, viene a sapere dell'esistenza di indagini in materia di riciclaggio che coinvolgono il Sig. Bianchi, cliente della Banca Alfa. Prontamente lo comunica al Sig. Bianchi. Ai sensi del comma 4 dell'art. 55 del d. lgs. n. 231/2007, il dott. Rossi: A: è punito con l'arresto da sei mesi a un anno e con l'ammenda da 5.000 euro a 30.000 euro, salvo che il fatto costituisca più grave reato B: è punito con l'arresto da uno a dieci anni e con l'ammenda da 50.000 a 100.000 euro, salvo che il fatto costituisca più grave reato ha agito nel rispetto dell'interesse del cliente e in linea con quanto previsto dalla disciplina antiriciclaggio C: D: è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 3.000 a 15.000 euro Livello: 2 Sub-contenuto: Disposizioni sanzionatorie Pratico: SI 66 Ai sensi del decreto legislativo n, 231/2007, il Sig. Rossi è un soggetto obbligato a fornire i dati e le informazioni necessarie ai fini dell'adeguata verifica della clientela da parte della Banca Alfa. Per motivi non noti, il Sig. Rossi fornisce dati falsi e informazioni non veritiere. In questo caso, ai sensi del comma 3 dell'art. 55 dello stesso d. lgs. n. 231/2007, il Sig. Rossi è punito con: la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro, salvo che il fatto costituisca più grave reato la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da 30.000 a 150.000 euro B: C: una multa di 5.000 euro e con la reclusione da sei mesi a un anno, salvo che il fatto costituisca più grave reato una sanzione amministrativa pecuniaria di 2.000 euro D: Livello: 2 Sub-contenuto: Disposizioni sanzionatorie Pratico: SI

Ai sensi dell'art. 18 del decreto legislativo 231/2007, gli obblighi di adeguata verifica della clientela si attuano, tra l'altro, attraverso l'identificazione del cliente e la verifica dell'identità dello stesso:

- A: Sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente
- B: Sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti dal cliente medesimo, purché reputati ragionevolmente corrispondenti al vero
- C: Entro due mesi dall'esecuzione della prestazione occasionale
- D: Entro tre mesi dal conferimento dell'incarico per lo svolgimento di una prestazione professionale

Livello: 2

67

Sub-contenuto: Obblighi di adeguata verifica della clientela

a tipologie di prodotti, servizi, operazioni o canali di distribuzione quali contratti di assicurazione vita rientranti nei rami di cui all'art. 2, comma 1, del CAP, nel caso in cui il premio annuale non ecceda:

A: i 1.000 euro o il cui premio unico non sia di importo superiore a 2.500 euro

B: i 100.000 euro o il cui premio unico non sia di importo superiore a 5.000 euro

C: i 15.000 euro

D: i 50.000 euro o il cui premio unico non sia di importo superiore a 12.500 euro

Sub-contenuto: Obblighi di adeguata verifica della clientela

Materia:

trenta giorni dall'instaurazione del rapporto continuativo

B: novanta giorni dal conferimento dell'incarico per lo svolgimento della prestazione professionale

C: cento giorni dall'esecuzione dell'operazione

D: sessanta giorni dall'esecuzione della prestazione professionale

Livello: 2

Sub-contenuto: Obblighi di conservazione e di segnalazione

Nello svolgimento di un rapporto professionale nei confronti di un cliente, una banca si trova nell'impossibilità oggettiva di effettuare l'adeguata verifica ai sensi delle disposizioni dell'articolo 19, comma 1, lettere a), b) e c) del d. lgs. n. 231/2007. In questa situazione, secondo il comma 1 dell'art. 42 dello stesso decreto:

- A: la banca si astiene dal proseguire il rapporto professionale e valuta se effettuare una segnalazione di operazione sospetta alla UIF
- B: il rapporto professionale può proseguire, purché la banca provveda, entro cinque giorni lavorativi, ad effettuare una segnalazione di operazione sospetta alla UIF
- C: il rapporto professionale può proseguire, ma la banca deve effettuare senza indugio una segnalazione di operazione sospetta alla UIF
- D: la banca si astiene dal proseguire il rapporto professionale ed effettua, senza indugio, una segnalazione di operazione sospetta alla Banca d'Italia entro cinque giorni lavorativi

Livello: 2

Sub-contenuto: Obblighi di adeguata verifica della clientela

Pratico: SI

- Un soggetto, tenuto all'osservanza degli obblighi di adeguata verifica previsti nel d. lgs. n. 231/2007, usa, in occasione dell'adempimento di tali obblighi, dati e informazioni falsi relativi ad un'operazione con il cliente Bianchi. Secondo il comma 1 dell'art. 55 dello stesso d. lgs. n. 231/2007, il soggetto in questione è punito con:
 - A: la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 10.000 a euro 30.000
 - B: la reclusione da sei mesi a cinque anni e la multa da 500 a 5.000 euro
 - C: la reclusione fino a dieci anni
 - D: la multa fino a 100.000 euro, se Bianchi lo denuncia

Livello: 2

Sub-contenuto: Disposizioni sanzionatorie

Pratico: SI

78

- Ai sensi del comma 4 dell'art. 6 del d. lgs. n. 231/2007, quale dei soggetti seguenti effettua verifiche al fine di accertare il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, con riguardo alle segnalazioni di operazioni sospette e ai casi di omessa segnalazione di operazioni sospette?
 - A: L'Unità di informazione finanziaria
 - B: La Guardia di finanza
 - C: Il Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio
 - D: La Banca d'Italia

Livello: 2

Sub-contenuto: Obblighi di conservazione e di segnalazione

Pratico: NO

- Ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n. 231/2007, le disposizioni dello stesso decreto in materia di segnalazione di operazioni sospette e comunicazioni oggettive si applicano alle società di gestione accentrata di strumenti finanziari?
 - A: Sì, e si applicano anche alle società di gestione dei mercati regolamentati di strumenti finanziari
 - B: No, salvo richiesta delle società medesime
 - C: No, a meno che la Consob non lo richieda espressamente
 - D: Si applicano solo le disposizioni in materia di segnalazione di operazioni sospette, ma non quelle in materia di comunicazioni oggettive

Livello: 1

Sub-contenuto: Soggetti obbligati

Livello: 2

più di tre mesi

D:


Materia:

Sub-contenuto: Obblighi di adeguata verifica della clientela

- A: Sì, ad esempio, per i clienti già identificati dal soggetto obbligato in relazione ad un altro rapporto in essere, purché le informazioni esistenti siano aggiornate e adeguate rispetto allo specifico profilo di rischio del cliente
- B: No, in nessun caso
- C: Sì, ma solo se l'operazione da effettuare è di importo non superiore a euro 25.000
- D: Sì, per i clienti in possesso di una qualunque identità digitale

Livello: 2

Sub-contenuto: Obblighi di adeguata verifica della clientela



Si consideri un assegno bancario emesso all'ordine del Sig. Rossi (traente) e da questi girato per l'incasso al Sig. Bianchi. Ai sensi del combinato disposto degli articoli 49 e 63 del d. lgs. n. 231/2007, il Sig. Rossi realizza una violazione della disciplina in materia di limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore. Se commessa e contestata dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, fatta salva l'efficacia degli atti, tale violazione è punita con:

- A: una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 50.000 euro
- B: la reclusione da sei mesi a un anno e una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 100.000 euro
- C: la reclusione da uno a tre mesi
- D: una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro e la reclusione da sei mesi a un anno

Livello: 2

Materia:

Sub-contenuto: Limiti all'uso di contante e sanzioni relative

finanziamento del terrorismo, informano prontamente:

- La UIF e la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo
- B: Il Ministero dell'economia e delle finanze e la UIF
- C: La Banca d'Italia
- D: La Consob e la Banca d'Italia

Livello: 1

Sub-contenuto: Obblighi di adeguata verifica della clientela

Materia:

- C: Sì, con una multa da 1.000 a 10.000 euro
- D: Sì, se Bianchi sporge denuncia, con una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 5.000 euro

Livello: 2

Sub-contenuto: Disposizioni sanzionatorie

Contenuto: La normativa antiriciclaggio Pag. 26 99 Secondo l'art. 3 del d. Igs. n. 231/2007, quali dei seguenti soggetti rientrano nella categoria degli "altri operatori non finanziari", nei cui confronti si applicano le disposizioni dello stesso decreto? Gli agenti in affari che svolgono attività in mediazione immobiliare in presenza dell'iscrizione al Registro delle imprese, ai sensi della legge 3 febbraio 1989, n. 39 B: Poste Italiane S.p.A. C: I mediatori creditizi iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 128-sexies TUB D: I soggetti iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili Livello: 1 Sub-contenuto: Soggetti obbligati Pratico: NO 100 Ai sensi del comma 1 dell'art. 56 del d. lgs. 231/2007, il soggetto obbligato che, in violazione delle disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela dello stesso decreto, omette di acquisire e verificare i dati identificativi e le informazioni sul cliente della prestazione professionale è punito con: A: una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 2.000 euro B: la reclusione fino a un anno C: l'ammenda da 5.000 a 50.000 euro D: la reclusione da sei mesi a un anno e con la multa da 500 a 5.000 euro

Diritto del mercato finanziario e degli intermediari e disciplina dei consulenti finanziari

Livello: 2

Materia:

Sub-contenuto: Disposizioni sanzionatorie